



**Comune di Oristano**  
Comuni de Aristanis

## **REGOLAMENTO**

# **Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**

(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 05.05.2011

**REGOLAMENTO**  
**Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**  
(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

**Indice**

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Caratteri della tassa	Pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 4	Locali ed aree oggetto della tassa	Pag. 3
Art. 5	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 4
Art. 6	Esclusioni	Pag. 4
Art. 7	Riduzioni di tassazione di tipo oggettivo	Pag. 5
Art. 8	Riduzioni di tassa per particolari condizioni d'uso	Pag. 6
Art. 9	Zone precluse al traffico veicolare	Pag. 7
Art. 10	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 7
Art. 11	Classificazione delle categorie dei locali ed aree	Pag. 8
Art. 12	Sgravi, discarichi e rimborsi	Pag. 9
Art. 13	Il Funzionario Responsabile	Pag. 9
Art. 14	Esercizio del potere di autotutela	Pag. 9
Art. 15	Accertamento, riscossione e contenzioso	Pag. 9
Art. 16	Sanzioni e interessi	Pag. 9
Art. 17	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 9

**REGOLAMENTO**  
**Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**  
(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni nel comune di Oristano, in attuazione alle disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modifiche. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

**Art. 2 – Caratteri della tassa.**

1. La tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, con obbligo di presentazione della denuncia entro i termini previsti dall'art. 70 del D. Lgs. 507/1993.

**Art. 3 - Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio, ovvero vi provveda autonomamente, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
2. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.
3. Per i locali ad uso abitativo, affittati saltuariamente o occasionalmente, la tassa è accertata nei confronti del proprietario, se il contratto di locazione è di durata pari od inferiore all'anno.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti d'auto, affittati saltuariamente o occasionalmente e comunque per periodi non superiori all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove non sia possibile rilevare la superficie destinata all'attività si presume una superficie minima pari al 50 per cento della superficie tassabile.

**Art. 4 – Locali ed aree oggetto della tassa**

1. Si considerano assoggettabili al pagamento della tassa tutti i locali e le aree che possono produrre rifiuti, ed in particolare:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
  - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta).
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree di attività:

**REGOLAMENTO**  
**Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**  
(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

- a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, tettoie di protezione per merci o materie prime;
- b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.

**Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile**

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tassa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.
2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossici e nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.
3. Nel caso in cui non è possibile reperire planimetrie o altro elemento per la rilevazione della superficie tassabile, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale, così come previsto dall'art.1, comma 340, della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005),

**Art. 6 - Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla tassa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, ciò sia che si verifichi per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Queste devono essere riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.
2. Sulla base di quanto previsto dal precedente comma sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali:
  - a) occupati dalle associazioni di volontariato che prestano la loro opera e/o attività tramite mezzi di soccorso, o pronto intervento;
  - b) privi di arredi e di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); si precisa che un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulta allacciato ai servizi pubblici di erogazione (elettrico, idrico, ecc), non può essere sottratto alla tassazione. I locali infatti non risultano oggettivamente inutilizzabili, bensì inutilizzati. La tassa non è invece dovuta qualora l'immobile risulti oggettivamente inutilizzabile, senza arredi e privo degli allacci ai servizi di erogazione.
  - c) con superfici coperte di altezza pari o inferiori a metri 1,50;
  - d) con superfici occupate da strutture stabili facenti corpo con i locali quali, a titolo esemplificativo, forni, cabine elettriche, vani caldaia, celle frigorifere, impianti di automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, vani ascensori, cabina di verniciatura, locali autoclave;
  - e) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

**REGOLAMENTO**  
**Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**  
(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

- f) adibiti ad impianti sportivi, palestre, scuole di danza, saune, e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tassa tutti i locali ad essi accessori quali sale massaggi, spogliatoi, spalti, servizi e altro;
  - g) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
  - h) le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
  - i) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - j) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
  - k) superfici occupate da attrezzature medico ospedaliere, ove di regola si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
3. Sono altresì escluse dal calcolo delle superfici le aree:
- a) impraticabili o intercluse da recinzione;
  - b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - c) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - d) utilizzate come depositi di veicoli da demolire nell'ambito di attività regolarmente autorizzata;
  - e) scoperte adibite a verde purché costituenti accessorio o pertinenza di locali o aree assoggettabili a tassa.
  - f) Aree di manovra dei parcheggi.
4. L'esclusione dalla tassa è subordinata alla prova da parte del contribuente, riscontrata da idonea documentazione, sulle caratteristiche delle superfici indicate nel presente articolo, e sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione.

**Art. 7 - Riduzioni di tassazione di tipo oggettivo**

Per le superfici di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali):

Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa	20%
Officine meccaniche, autofficine, elettrauto, carrozzerie, gommisti	35%
Lavanderie, Tintorie	15%
Officine di carpenteria metallica	35%
Falegnamerie	30%
Studi dentistici, laboratori odontotecnici	20%
laboratori di analisi, studi radiologici	20%
Macellerie e Pescherie	25%
Laboratori di pasticcerie, rosticcerie	15%
Toilette per animali	15%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri di analogia;

La detassazione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri che sulle superfici interessate si formano rifiuti speciali pericolosi non assimilati a quelli urbani, presentando idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei

**REGOLAMENTO**  
**Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**  
(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

rifiuti speciali pericolosi, secondo le disposizioni normative di cui all'art. 190 di cui al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, nonché la planimetria dei locali

Le riduzioni sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione.

**Art. 8 - Riduzioni di tassa per particolari condizioni d'uso**

1. La tassa unitaria adottata per ciascuna categoria è ridotta:

- a) del 33% nel caso di abitazioni principali, con unico occupante, con superficie pari o superiore a 30 mq, purché sia ivi residente, attestata da apposita autocertificazione;
- b) del 50% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due componenti ultrasessantacinquenni, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima.
- c) del 33% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 60% per le case sparse, comprese quelle degli agricoltori, site al di fuori dell'area di raccolta, quando il contribuente ha l'obbligo di conferire i rifiuti nelle "isole ecologiche" più vicine;
- e) del 50% sulla superficie destinata a depositi o magazzini nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- f) del 25% sulla superficie destinata a depositi o magazzini annessi alla vendita per i soggetti che producono imballaggi terziari. In tal caso deve essere prodotto il contratto di smaltimento e copia delle fatture a dimostrazione delle spese sostenute e la planimetria sviluppata da un tecnico abilitato da cui risultino le diverse destinazioni d'uso del locale;
- g) del 25%, per locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 4.500,00. La Giunta Comunale può annualmente adeguare detto limite di reddito con riferimento all'aumento del costo della vita.
- h) del 20% al soggetto che si trovi in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, attestata dai servizi sociali dell'Ente, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di € 4.500,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La Giunta Comunale può annualmente adeguare detto limite di reddito con riferimento all'aumento del costo della vita.

2. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al precedente comma saranno concesse unicamente su domanda dei soggetti aventi diritto corredata di adeguata documentazione. L'Ufficio Tributi può, in qualsiasi momento, effettuare controlli ed accertamenti, per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni, avvalendosi del competente Settore Servizi Sociali.

Il venir meno delle condizioni richieste per l'esonero comporta la decadenza dai benefici e deve essere comunicato al competente Servizio Tributi nel termine previsto per la denuncia di occupazione. Qualora tale comunicazione non venga presentata e da un controllo d'ufficio

**REGOLAMENTO**  
**Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**  
(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

risultino non più sussistere i requisiti per l'esenzione, l'ufficio procederà come in presenza di omessa denuncia.

3. Tutte le riduzioni sopraelencate non sono cumulabili. Le riduzioni tariffarie dalla lettera a) alla lettera h) sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, nonché sulla base della documentazione prodotta, con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

**Art. 9 - Zone precluse al traffico veicolare**

1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria è ridotta del 50 per cento nel caso di locali destinati ad attività commerciali e artigianali ubicate nelle zone precluse al traffico veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Le attività commerciali e artigianali, ubicate nelle zone precluse al traffico veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, che hanno interrotto o cessato l'attività sono esentate dal pagamento della tassa dalla data di cessazione o interruzione e sino alla fine dei lavori medesimi.

3. L'agevolazione o l'esonero saranno concessi previa presentazione di apposita dichiarazione che verrà sottoposta a verifica da parte del competente ufficio comunale.

**Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico, occupate temporaneamente, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera;

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 180 gg. di un anno solare, anche se ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, per la copertura dei maggiori costi di servizio;

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

5. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, è possibile definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali, da applicarsi su area occupata, provvedendo ad un addebito unico a carico dell'organizzatore.

6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

8. In ogni caso l'importo minimo dovuto a titolo di tassa è di Euro 30,00 (trenta) per le attività di somministrazione alimenti e bevande, e di Euro 15 (quindici) per tutte le altre attività.

**Art. 11 - Classificazione delle categorie dei locali ed aree**

Per l'uso cui sono destinate, le superfici di cui al precedente articolo sono classificate agli effetti della commisurazione della tassa così come segue:

<b>Classificazione categorie</b>	
<b>A1</b>	Abitazioni private, cantine, box, garages

**REGOLAMENTO**  
**Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**  
 (Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

A2	Pensioni, locande, residence, B&B, Alberghi senza ristorante
A3	Alberghi con ristorante
B1	Attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro, elettricista ed altre di pari tipologia; Carrozzeria, autofficina, elettrauto, laboratori di informatica; Attività artigianali di produzione beni specifici quali caseifici, laboratori di alimentari, laboratori di lapidei ed altre di pari tipologia
B2	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie, tintorie ed altre di pari tipologia
B3	Toilette per animali
C1	Esercizi vendita al dettaglio di beni non deperibili (Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli, Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
C2	Esercizi pubblici, caffè, bar, circoli, pasticcerie, rosticcerie;
C3	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, mense, birrerie, amburgherie;
C4	Esercizi di vendita al dettaglio di beni deperibili, supermarket, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi elementari (beni deperibili in genere) plurilicenze alimentari e/o miste; Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; Ipermercati di generi misti;
C5	magazzini di deposito senza alcuna vendita diretta (commercio all'ingrosso, trasporti, aree di stoccaggio al chiuso)
C6	Aree espositive, autosaloni
D1	Teatri, cinema, discoteche, studi televisivi, studi radiofonici, Sale da gioco, night club;
D2	Distributori automatici, lavanderie a gettone
D3	Agenzie, banche, Istituti di credito, uffici pubblici, uffici privati, studi professionali, studi fotografici e grafici;
D4	Associazioni di volontariato, ricreative, culturali, educative, sportive
E1	Collegi, caserme, carceri, case di riposo, stazioni ferroviarie e di autobus, autorimesse e box di Enti Pubblici, scuole private, associazioni politiche e religiose Musei, biblioteche, autoscuole;
E2	Case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche e cliniche, ambulatori, studi medici e veterinari, centri di fisioterapia, laboratori di analisi radiografici ed altre di pari tipologia;
F1	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, e altri di pari tipologia, stabilimenti balneari, porti, aeroporti e ogni altra area demaniale; attività industriali con capannoni di produzione; rimessaggio di camper e roulotte
F2	Aree scoperte di attività commerciali, ingrosso e deposito, parcheggi ed altri di pari tipologia), autorimesse

I locali e le aree scoperte operative non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

Nel caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui uno o più locali siano destinati all'esercizio di una attività artigianale o professionale, la tassa limitatamente a detti locali è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta.

**Art. 12 - Sgravi, scarichi e rimborsi**

Nei casi di errore e di duplicazione, l'ufficio comunale dispone lo sgravio - scarico o il rimborso.

L'ufficio provvede all'esame dell'istanza di rimborso o sgravio e, qualora ritenga insufficiente la documentazione prodotta, può richiedere al contribuente ulteriori atti e documenti da produrre entro sessanta giorni dalla richiesta.



**REGOLAMENTO**  
**Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**  
(Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507)

Non si procede al rimborso o discarico relativi a tassa, sanzioni e interessi, per importi pari o inferiori a € 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

**Art. 13 - Il Funzionario Responsabile**

Al Funzionario Responsabile designato dal Comune sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto legislativo 507/1993.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**Art. 14 - Esercizio del potere di autotutela**

Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Servizio Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi, infondati o non corretti con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

**Art. 15 - Accertamento, riscossione e contenzioso**

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del decreto legislativo 507/1993 e successive modifiche.

Non si fa luogo all'accertamento delle somme dovute per tributo, sanzioni amministrative ed interessi, qualora l'ammontare per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia inferiore a € 15,00.

Il contenzioso è disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche.

**Art. 16 - Sanzioni e interessi**

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme contenute nei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche.

**Art. 17- Disposizioni transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011 e sostituisce il precedente.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Tutti i servizi comunali, ivi comprese le società partecipate dal Comune in possesso di dati necessari all'espletamento delle attività accertative, sono tenuti a fornire qualsiasi documentazione cartacea od informatica necessaria all'esercizio corretto del potere di accertamento, ivi compresi i necessari collegamenti informatici alle rispettive banche dati, ai fini dell'interesse superiore dell'Ente e per garantire il corretto gettito, nel rispetto dei principi di equità fiscale e di salvaguardia della correttezza delle entrate.